ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Deliberazione n. 981

Adottata dal Direttore Generale in data 18.08.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e l' Università degli studi di Genova per tirocinio professionalizzante per professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche.

PDEL/2022/1093

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18.08.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato	
dal Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna
	S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

IBBA ORNELLA Firmato digitalmente da IBBA ORNELLA Data: 2022.08.18 10:17:27 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' ARNAS "G. Brotzu"

SI NO x

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che con nota PG 2022/12646 del 21/06/2022 l'Università degli studi di Genova ha comunicato il suo interesse alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di attività per tirocinio professionalizzante per professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche presso questa azienda;

CONSIDERATO che l'ARNAS G. Brotzu si è resa disponibile ad accogliere gli studenti iscritti ai tirocini di formazione e orientamento;

DATO ATTO che l'attività oggetto della presente determinazione ha natura puramente formativa e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro;

ATTESO che l'ARNAS G. Brotzu provvederà a garantire allo studente in tirocinio le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e ad applicare le misure per la tutela della salute e la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile della SSD Formazione;

VISTA la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali la cui firma si trova agli atti del servizio proponente;

RITENUTO pertanto di stipulare la convenzione con l' Università degli studi di Genova per tirocinio professionalizzante per professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario*;*

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e l' Università degli studi di Genova per tirocinio professionalizzante per professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche; sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali la cui firma si trova agli atti del servizio proponente che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis
FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu
FILIGHEDDU ENNIO Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO Data: 2022.08.12 18:52:51 +02'00'

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna
PINNA RAIMONDO Firmato digitalmente da PINNA RAIMONDO Data: 2022.08.17 10:34:59 +02'00'

Dir. S.C. Com. e Rel. Est. R. Manutza
MANUTZA ROBERTA Firmato digitalmente da MANUTZA ROBERTA Data: 2022.08.12 12:12:34 +02'00'

Coll. Amm.vo M. Battaglia

Ass. Vo R. Cancedda
CANCEDDA RAFFAELE Firmato digitalmente da CANCEDDA RAFFAELE Data: 2022.08.12 11:50:04 +02'00'

CONVENZIONE TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

TRA

l'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, C.F.00754150100, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino

E

L' ARNAS – Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata ARNAS "G. Brotzu", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

a. con DI 19 febbraio 2009 e con DM 8 gennaio 2009, in seguito "decreti classi", ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, sono determinate, rispettivamente, le classi delle lauree delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione e le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
b. secondo i decreti classi **i** corsi di laurea afferenti prevedono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del DM 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;
c. l'Università ha disciplinato in appositi Regolamenti didattici i corsi di studio, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90 e dell'art. 11, DM n. 270/2004, finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali sopra citati;
d. gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio afferenti ai decreti classi prevedono specifiche attività di tirocinio/praticantato professionalizzante (in seguito "tirocinio");
e. l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione, nel rispetto della disciplina ordinistica, a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
f. l'Università ha siglato appositi Protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e Accordi attuativi per lo svolgimento delle attività professionalizzanti presso i succitati enti pubblici;
g. il vigente Protocollo generale d'intesa tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova sottoscritto il 4.4.2017 prevede, in particolare, all'art. 3, comma 8, che la Regione, gli IRCCS e gli altri enti sanitari convenzionati assumano a proprio carico le spese per la docenza affidata ai dipendenti del SSR nonché per il funzionamento dei corsi e per la logistica, e all'art. 14 le modalità di partecipazione del personale sanitario all'attività didattica per l'insegnamento, l'attività pratica e lo studio guidato;
h. per ciò che riguarda le attività di tirocinio professionalizzante, tali succitati enti non possono garantire a tutti gli studenti dei corsi afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, in particolare i corsi di cui ai decreti classi, la possibilità di acquisire le conoscenze, le abilità relative all'ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione;
i. l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, come previsto dai decreti classi, deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di particolare curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione;
j. il competente organo della struttura didattica interessata ha verificato la sussistenza di ogni requisito necessario, in termini strumentali e professionali, perché il tirocinio professionalizzante possa essere svolto presso l'Ente ospitante di cui alla presente convenzione in locali che assumono la caratteristica di sedi didattiche di tirocinio, anche in virtù delle previsioni di cui all'art.8, comma 1, l.n.341/90;
k. la tipologia di tirocinio e i contenuti formativi saranno coerenti con gli obblighi formativi e professionalizzanti del corso di studi del tirocinante ed equivalenti ai tirocini avviati presso Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale,

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto nell'articolato che segue:

Articolo 1 (Attività di tirocinio)

1. Al fine di garantire adeguati risultati di apprendimento la struttura didattica competente individua, secondo procedure definite dalla stessa, le sedi didattiche di tirocinio tenendo conto:
    a. della tipologia e della qualità delle prestazioni erogate;
    b. della consistenza dei flussi di utenza e delle caratteristiche della popolazione assistita;
    c. degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture;
    d. della presenza e della disponibilità di guide di tirocinio/tutori adeguatamente formati in riferimento ai contenuti formativi e alle competenze specifiche previste.
2. L'Ente ospitante s'impegna, su richiesta della struttura didattica e compatibilmente con le proprie necessità organizzative, ad accogliere in dette sedi gli studenti dei Corsi di cui alle premesse per l'espletamento **del tirocinio professionalizzante.**

Articolo 2 (Attività di tesi)

1. L'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione della tesi di laurea/laurea magistrale può essere svolta presso l'Ente ospitante, previa comunicazione e assenso per corrispondenza.

Articolo 3 (Finalità del tirocinio)

1. L'apprendimento in tirocinio avviene attraverso la sperimentazione pratica, l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed organizzativa, il contatto con componenti di uno specifico gruppo professionale con la finalità di sviluppare competenze professionali, facilitando processi di elaborazione e integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in competenze.
2. Attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto con contesti organizzativi, relazioni lavorative, rapporti interprofessionali, valori, abilità, comportamenti lavorativi, secondo una strategia coerente con il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dall'offerta formativa del corso di studi di appartenenza.

Articolo 4 (Personale impegnato nell'attività di tirocinio)

1. In funzione delle necessità didattiche, il tirocinio è supportato dalla guida di tutori e coordinatori appositamente designati.
2. La struttura didattica, secondo propria disciplina, conferisce l'incarico di Coordinatore di tirocinio a un docente in possesso dei requisiti in premessa, con compiti didattico organizzativi e di supervisione del tirocinio, a garanzia del regolare svolgimento delle attività. Il Coordinatore coordina i tutori e verifica la corrispondenza e l'adeguatezza delle esperienze teorico-pratiche in relazione agli obiettivi formativi assegnati ai tirocinanti.
3. In funzione delle necessità didattiche, l'Ente ospitante mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di tutorato/guida del tirocinio.
4. I tutori/guide del tirocinio vengono segnalati al Coordinatore del tirocinio; essi cooperano e intervengono per la realizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'organizzazione dell'esperienza clinica, affiancando lo studente per l'assunzione sul campo delle competenze gestuali e relazionali. Collaborano alla valutazione dello studente.

Articolo 5 (Durata, modalità e procedure)

1. Il tirocinio professionalizzante ha la durata stabilita dall'ordinamento del corso di studio di appartenenza dello studente.
2. Il Coordinatore del tirocinio predispone e tiene nota dell'elenco degli studenti avviati a tirocinio ed accolti dall'Ente ospitante secondo calendarizzazione e orari previamente comunicati all'Ente ospitante.
3. Per ogni tirocinante, ovvero per gruppi omogenei, può essere predisposta e trasmessa, a cura del Coordinatore di tirocinio all'Ente ospitante, secondo una tempistica concordata e comunque prima dell'avvio del tirocinio, una specifica scheda di attività riportante, almeno:
    a. numero di repertorio della presente convenzione;
    b. nominativo/i del tirocinante/i, dei tutori/guide e del responsabile aziendale;
    c. contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (eventualmente "a distanza" o "misto" presenza/distanza) e indicazione del periodo di tirocinio e dei tempi di accesso ai locali dell'Ente ospitante;
    d. eventuali note specifiche, raccomandazioni o prescrizioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e alla Privacy**;**
    e. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dall'Università per ogni tirocinante.

4. Le schede di cui al comma precedente sono firmate dal tirocinante, sono timbrate e sottoscritte dal referente accademico del corso di studio del tirocinante e da un referente dell'Ente. La modulistica adottata potrà prevedere la firma anche dei tutori/guide.
5. Gli orari di accesso ai locali dei tirocinanti sono riportati in apposito documento trasmesso a cura del tutore dell'Ente ospitante al Coordinatore di tirocinio al termine del periodo di tirocinio unitamente ad una relazione finale se richiesto.

Articolo 6 (Salute e Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro dell'Ente ospitante assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, del personale in formazione specialistica e degli studenti ospitati presso l'Ente stesso, incluso lo svolgimento delle attività finalizzate al rilascio del certificato di idoneità al tirocinio, a cura del Medico Competente della sede ospitante.
2. In casi particolari (es., frequenza dello studente in Unige e in altre sedi della rete formativa nel medesimo anno), potranno essere definite specifiche procedure tra Unige e gli Enti della rete formativa per eventuale trasmissione di documentazione sanitaria in ottemperanza alle normative vigenti anche in materia di dati particolari.
3. Il tirocinante è equiparato ai lavoratori dell'Ente ospitante (art. 2, comma 1, lett. a), D. lgs. n. 81/2008). Le parti stabiliscono che:
    a. L'Università si fa carico della "formazione generale" sulla sicurezza art.37, D.lgs. n.81/2008, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso della durata di 12 ore con attestazione finale;
    b. Sull'Ente ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori), D.lgs.n.81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
    c. L'Ente ospitante è, inoltre, responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art.37, D.lgs. n.81/2008. Ai sensi del citato articolo, il soggetto ospitante s'impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata e dell'addestramento, ove previsto.

Articolo 7 (Copertura assicurative)

1. L'Università dà atto che gli studenti dei corsi di studio che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell'Ente ospitante, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. In caso di infortuni occorsi agli studenti durante le attività didattiche all'interno dei locali dell'ente ospitante, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all'Università, che provvederà, tramite procedure stabilite con propri regolamenti, a segnalare l'evento, entro i termini previsti alla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Articolo 8 (*Privacy* e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è il Rettore. Nel merito delle attività previste dalla presente convenzione, il responsabile per il trattamento dei dati è individuato nel responsabile della struttura universitaria cui fanno capo le attività stesse.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Ente ospitante è *il legale rappresentante dell'Ente*;
4. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio, sotto la supervisione del tutore incaricato.
5. L'Università eroga ai propri tirocinanti un ***Corso di Formazione Generale sulla Protezione dei Dati*** (GDPR n.2016/679). Eventuali specifiche necessità formative in materia, in relazione alle attività previste dal tirocinio, saranno verificate ed erogate a cura dell'Ente ospitante.

Articolo 9 (Durata e recesso)

1. La presente convenzione ha la durata di **5 anni** dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente;
3. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. e ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita, ovvero sul completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 10 (Norme finali)

1. Le parti prendono atto che il tirocinio di cui alla presente convenzione non costituisce un rapporto lavorativo ma è un'attività didattica, curriculare e obbligatoria, a contenuto tecnico-pratico e professionalizzante, come previsto dall'offerta formativa dei corsi di studio a cui sono iscritti i tirocinanti.
2. I tirocini di cui alla presente convenzione sono soggetti alla normativa in premessa, pertanto non trova applicazione il d.m. n. 142/1998 (*tirocini di formazione e orientamento*), e relativi limiti temporali e numerici, gli specifici obblighi documentali e gli altri adempimenti previsti da tale decreto.

Articolo 11 (Registrazione e bollo)

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma autografa o digitale (nei casi previsti): viene redatta in unico originale, conservato agli atti dell'Università (dalle parti in caso di firma digitale); sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 con spese a carico della Parte richiedente; è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico dell'Ente ospitante.
2. In caso di utilizzo di documento informatico, lo stesso è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa per l'Ente ospitante e per l'Università.

○ L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ente ospitante giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di _____ n. _____ del _____

Università degli Studi di Genova Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino Firmato digitalmente da: FEDERICO DELFINO Università degli Studi di Genova Firmato il: 02-08-2022 17:31:48 Seriale certificato: 818306 Valido dal 03-11-2020 al 03-11-2023	ARNAS G. BROTZU Direttore Generale Dott. Agnese Foddis FODDIS AGNESE Regione Autonoma della Sardegna 26.07.2022 11:49:07 GMT+00:00

.